



COMUNE DI ZOGNO
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI
ed AREE PUBBLICHE

SOMMARIO

Art. 1	Disposizioni generali
Art. 2	Occupazioni permanenti e temporanee
Art. 3	Richiesta di occupazione spazi ed aree pubbliche
Art. 4	Procedimento per il rilascio di concessioni/autorizzazioni
Art. 5	Concessione e/o autorizzazione
Art. 6	Occupazioni d'urgenza
Art. 7	Rinnovo della concessione e/o autorizzazione
Art. 8	Decadenza della concessione e/o autorizzazione
Art. 9	Revoca della concessione e/o autorizzazione
Art. 10	Obblighi del concessionario
Art. 11	Rimozione di materiali relativi ad occupazioni abusive
Art. 12	Costruzione gallerie sotterranee
Art. 13	Classificazione del COMUNE DI ZOGNO
Art. 14	Suddivisione del territorio in categorie
Art. 15	Tariffe
Art. 16	Soggetti passivi
Art. 17	Criterio di applicazione della tassa
Art. 18	Misura dello spazio occupato
Art. 19	Passi carrabili
Art. 20	Autovetture per trasporto pubblico
Art. 21	Distributori di carburante
Art. 22	Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi
Art. 23	Occupazioni temporanee Criteri e misure di riferimento
Art. 24	Occupazione sottosuolo e soprassuolo Casi particolari
Art. 25	Maggiorazioni della tassa
Art. 26	Riduzioni della tassa permanente
Art. 27	Passi carrabili – affrancazione della tassa
Art. 28	Riduzioni della tassa permanente
Art. 29	Esenzione della tassa
Art. 30	Esclusione della tassa
Art. 31	Sanzioni
Art. 32	Versamento delle tassa
Art. 33	Rimborsi
Art. 34	Ruoli coattivi
Art. 35	Norme transitorie
Art. 36	Entrata in vigore

art. 1
Disposizioni generali

Il presente regolamento disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e l'applicazione della relativa tassa secondo le norme contenute nei Decreti Legislativi n. 507 del 15.11.1993 e n. 566 del 28.12.1993.

Per spazi ed aree pubbliche si intendono il suolo, il relativo sottosuolo e soprassuolo, lo spazio costituente area di uso pubblico appartenente al demanio dello stato o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quello di proprietà privata soggetto a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

art. 2
Occupazioni permanenti e temporanee

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti (Art. 42, comma 1, lettera a).

Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno (Art. 42, comma 1, lettera b).

art. 3
Richiesta di occupazione spazio ed aree pubbliche

Chiunque intende in qualunque modo e a qualsiasi scopo occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale.

Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

art. 4
Procedimento per il rilascio di concessioni/autorizzazioni

Il procedimento per il rilascio della concessione/autorizzazione è assegnato all'Ufficio Tecnico Comunale il quale provvede:

- ad istruire la pratica entro trenta giorni dal ricevimento se trattasi di occupazioni permanenti ed entro quindici giorni se trattasi di occupazioni temporanee, dopo aver acquisito il parere dell'Ufficio di vigilanza urbana;
- a determinare l'importo dell'eventuale deposito cauzionale nella misura e per le occupazioni stabilite dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento, da trasmettere all'Ufficio Ragioneria per la riscossione;
- a determinare la superficie a cui applicare la relativa tassa di occupazione da trasmettere all'Ufficio Tributi per la riscossione.

I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una volta sola, previa comunicazioni all'interessato, per la richiesta di chiarimenti, di documentazione integrativa e quanto altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza, e ricominciano a decorrere dalla data di presentazione degli elementi richiesti.

La competente autorità comunale dovrà esprimersi entro sessanta giorni sulla domanda di concessione e/o autorizzazione per le occupazioni permanenti ed entro trenta giorni sulla domanda per le occupazioni temporanee, calcolati dalla data di presentazione della domanda, o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma precedente.

In caso di diniego questo viene comunicato nei suddetti termini con la relativa motivazione.

art. 5 **Concessione e/o autorizzazione**

Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.

La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume nessuna responsabilità per eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della concessione/autorizzazione per l'occupazione.

È fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

art. 6 **Occupazioni d'urgenza**

Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione che verrà rilasciato in sanatoria.

In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

art.7

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo, motivando la necessità sopravvenuta.

Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria, nonché copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

art. 8

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- 1) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- 2) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- 3) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, in quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- 4) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 15 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- 5) il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza, la tassa già assolta non verrà restituita.

art. 9

Revoca della concessione e/o autorizzazione

La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse.

In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Per l'effettuazione della relativa richiesta di rimborso della tassa gli utenti dovranno formulare apposita domanda da inoltrare entro e non oltre 90 giorni di tempo dalla data di comunicazione di revoca della concessione e/o autorizzazione.

art. 10

Obblighi del concessionario

Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza ed al personale appositamente autorizzato dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

Relativamente ai passi carrabili il concessionario ha l'obbligo ai sensi del comma 3°, art. 22 del D. Lgs. 285/92, di apporre apposito segnale previsto alla lettera e) del comma 1°, art. 120 del D.P.R. 495/92.

È pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa.

Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

art. 11

Rimozione di materiali relativi ad occupazioni abusive

Fatta salvo ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

art.12

Costruzione gallerie sotterranee

Ai sensi dell'art. 47 del Decreto Legislativo 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 10 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

art. 13

Classificazione del Comune

Ai sensi dell'art. 43 comma 1, questo comune, agli effetti dell'applicazione della TOSAP, appartiene alla V classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40 comma 3, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

art. 14
Suddivisione del territorio in categorie

In ottemperanza dell'art. 42, comma 3, del predetto D. Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in 3 categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con le modalità stabilite dall'art. 42.

art. 15
Tariffe

Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (Art. 40, comma 3).

Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste degli art. 44,45,47 e 48 del LGS. N. 507/93 e successive modificazioni.

Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42, comma 6, nelle seguenti proporzioni:

Prima categoria	100 per cento
Seconda categoria	60 per cento
Terza categoria	30 per cento

art. 16
Soggetti passivi

Ai sensi dell'art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alle superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

art. 17
Criterio di applicazione della tassa

La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle tre categorie di cui all'art. 14 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

art. 18
Misura dello spazio occupato

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

Per le occupazioni del soprassuolo, purché aggettanti almeno 50 centimetri dal vivo muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

art. 19 **Passi carrabili**

Ai sensi della legge 549/95 la superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

art. 20 **Autovetture per trasporto pubblico**

Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato D. Lgs. n. 507/93, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

art. 21 **Distributori di carburante**

Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri.

È ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a 4 metri quadrati.

Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui al presente regolamento.

art. 22
Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

art. 23
Occupazioni temporanee – Criteri e misure di riferimento

Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 14, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

A tal fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione giornaliera e le relative misure di riferimento:

- a) occupazioni fino a 6 ore: riduzione del 70%
- b) occupazioni fino a 12 ore: riduzione del 40%

Per le occupazioni temporanee si applica:

fino a 15 giorni tariffa intera;
oltre 15 giorni la tariffa è ridotta nella misura del 30%.

art. 24
Occupazione sottosuolo e soprassuolo – Casi particolari

Ai sensi dell'art. 46, comma 1, e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.

art. 25
Maggiorazioni della tassa

Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggano per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Ai sensi dell'art. 45, comma 4, per le occupazioni effettuate in occasione di ferie e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa non è aumentata.

art. 26
Riduzioni della tassa permanente

In ordine a quanto disposto dal D. Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- 1) ai sensi dell'art. 42, comma 5, le superfici eccedenti i 1.000 mq. sono calcolate in ragione del 10%;
- 2) ai sensi dell'art. 44, comma 1 e dell'art. 45, comma 2, lettera c), per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte del 25 per cento;
- 3) ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento;
- 4) ai sensi dell'art. 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento;
- 5) ai sensi dell'art. 44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in base ai criteri determinati dal comma 2 dell'art. 17 del presente regolamento, fino ad una superficie di mq. 9.
- 6) Per l'eventuale maggiore superficie eccedente in 9 mq. la tariffa è calcolata in ragione del 10 per cento.

Ai sensi dell'art. 44, comma 8 i Comuni, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, possono, tenuto conto delle esigenze di viabilità, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq. e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

La tassa va determinata con tariffa ordinaria, calcolata in ragione del 10%;

- 6) ai sensi del comma 9 dell'art. 44, la tariffa è ridotta del 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzabili dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto;
- 7) ai sensi dell'art. 44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa è ridotta al 10 per cento.

art. 27
Passi carrabili – Affrancazione della tassa

Ai tassi dell'art. 44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita

domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

art. 28 **Riduzione tassa temporanea**

Ai sensi dell'art. 45:

comma 2/c

per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta del 25 per cento;

comma 3

per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta del 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, da banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;

comma 4

le tariffe sono ridotte del 50 per cento per le occupazioni realizzate da pubblici e da rivenditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

comma 5 ed art. 42, comma 5

per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq. e del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.;

comma 7

per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sociali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento salvo quanto previsto dal punto f dell'art. 2*9;

comma 8

per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;

comma 6 bis

le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia non vengono ridotte.

art.29 **Esenzione della tassa**

Sono esenti del pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D. Lgs. 507/93:

- 1) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto dal presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di

assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica e le occupazioni effettuate da imprese appaltatrici di lavori per conto del Comune;

- 2) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- 3) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o negli spazi destinati alle stesse e durante lo svolgimento del servizio;
- 4) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si è stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- 5) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
- 6) Le occupazioni di aree cimiteriali;
- 7) Gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) Commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- b) Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- c) Occupazioni di Pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di ripartizione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, paletti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- d) Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio che siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.
- f) Sono esonerati dall'obbligo del pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere pubblico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

art. 30 **Esclusione dalla tassa**

Ai sensi dell'art. 38, comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del

demanio dello stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abilitato.

Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.

art. 31 Sanzioni

Soprattasse

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano alle sanzioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 507/93:

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei 30 giorni successivi alla data di scadenza, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.
4. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

Pene pecuniarie

1. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento si applica una pena pecuniaria da L. 50.000 e L. 150.000, da determinare in base alla gravità della violazione.
2. La determinazione dei criteri è demandata ad apposita ordinanza sindacale e l'applicazione è irrogata dal Funzionario responsabile del servizio.
3. La pena pecuniaria è irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovrà essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

art. 32 Versamento della tassa

Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.

Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune di Zogno, ovvero, in caso di affidamento in concessionario del Comune con arrotondamento a mille per difetto se la frazione non è superiore a 500lire o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

art.33 Rimborsi

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, Al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

art. 34 Ruoli coattivi

La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in unica soluzione.

Si applica l'art. 2572 del Codice Civile.

art. 35 Norme transitorie

I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1995, devono presentare la denuncia di cui all'art. 3 ed effettuare il versamento entro i sessanta giorni successivi alla data di adozione del presente regolamento e delle relative tariffe.

Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data in entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D. Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalità e i termini previsti dal Testo unico per la Finanza Locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 , e successive modificazioni.

La formazione dei ruoli fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

art. 36 Entrata in vigore

Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge n. 142/90, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.